

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI E LA  
PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DELLE  
AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI  
ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007

LOTTO 35

TRA

*La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.*, con sede legale  
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,  
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al  
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona  
del Direttore Amministrato Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale  
conferita con atto notarile dott. GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609  
registrata al n. 15904 del 22.06.2011 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio  
di Torino 1, (nel seguito per brevità anche "*S.C.R. - Piemonte S.p.A.*");

E

*La Società Vigeo S.r.l.*, con sede legale in Virgilio (MN), Via Carlo Poma  
19/B, capitale sociale Euro 15.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di  
Mantova al n. 02123550200, P. IVA 02123550200, domiciliata ai fini del  
presente atto in Virgilio (MN), Via Carlo Poma 19/B, in persona  
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dott. Matteo NEGRINI,  
nato a Mantova, il 04/09/1976, domiciliato ai fini del presente atto presso la  
sede della società (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*")

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-

Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.

3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 6-11703 del 6 luglio 2009, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico per la fornitura di aghi e siringhe, da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

c) è stato approvato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di aghi, siringhe e deflussori e la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera

a) L.R. 19/2007 nonché sancita l'adozione, ai fini dell'aggiudicazione dei

lotti 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -

20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 -

35 - 36 - 39 - 40 - 41 - 42 - 46 -47 -48 -49 -51 -52 - 53 - 54 - 55 - 56 -

57 - 58 - 59 - 60 - 61 e 62 del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa;

d) con Determina del Direttore Amministrativo n. 7 del 24/01/2013, S.C.R.-

Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente la fornitura dei Lotto n.

35 -alla Società Vigeo S.r.l.;

e) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai

fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non

materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e

sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva e la polizza assicurativa,

come indicato al par. 16 punti 13 e 14 del Disciplinare di gara;

f) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un servizio di supporto e assistenza

secondo quanto disposto dal punto 6.3 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail;

g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

*Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando, il Disciplinare di gara ed i suoi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico e suoi allegati, Offerta Economica, Modello Ordinativo di fornitura, cauzione definitiva, polizza RC.

#### **ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire il prodotto oggetto del presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo di:

- Lotto n. 35: € 4.170,00 iva esclusa.

Unitamente alla fornitura del Prodotto il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

a) trasporto e consegna

b) assistenza e consulenza alla fornitura.

2. L'importo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione relativo a ciascun prodotto, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

3. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo indicato al comma 1 fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

4. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico (e suoi allegati) e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere indicati quantomeno il quantitativo della

fornitura nonchè i riferimenti per la fatturazione.

5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

### **ART. 3 - DURATA**

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima prorogabile per eventuali ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato.

2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

3. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui al comma 1 non sia esaurito l'importo massimo stabilito, la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..

### **ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni negli

**VIGEO SRL**

stessi debbono specificare le quantità di prodotti richiesti da consegnare, i luoghi di consegna nonché i riferimenti per la fatturazione. L'Ordinativo di Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 1.

## **ART. 5 – VERIFICHE**

### **ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO**

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

### **ART. 5.2 - VERIFICHE IN CORSO DI FORNITURA**

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e con i campioni verificati ed accettati. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

## **ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;

- c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;
- f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 4 sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- g) eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso

di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti. Pur restando inteso che il valore economico degli Ordinativi non deve essere inferiore ad € 100,00 IVA esclusa è facoltà del Fornitore dare, in ogni caso, seguito ad Ordinativi di fornitura di importo inferiore al valore sopradetto;

h) deve garantire compreso nel prezzo di aggiudicazione, oltre alla fornitura dei Prodotti, anche la messa a disposizione di eventuali dispositivi/apparecchi riutilizzabili e relativi accessori, dove richiesto nell'esplicitazione del lotto oggetto della presente convenzione;

i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura, qualora abbia ricevuto Ordinativi di fornitura oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;

j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura;

k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico;

l) consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

m) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle

pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

n) effettuare le comunicazioni ed osservare gli impegni di cui al par. 7 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi previste.

#### **ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA**

Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 9 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 6.2 del Capitolato Tecnico.

#### **ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario moltiplicato per le unità presenti nel confezionamento indicato nell'offerta tecnica, IVA esclusa, (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto, della messa a disposizione di eventuali dispositivi/ apparecchi riutilizzabili e relativi accessori, dove richiesto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

In particolare:

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)
-------------------------------	-------------------------------

Lotto 35	
----------	--

Ago per biopsia Epitheay	€ 1,3900
--------------------------	----------

Il prezzo unitario sopraindicato rappresenta il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione.

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata. Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente (ed eventualmente anticipate via e mail).I predetti corrispettivi dovranno essere riconosciuti nei termini indicati all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 192/2012).

I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati:

- a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
- b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

3. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti presso:

- BANCA POPOLARE DI MANTOVA – Agenzia di Bagnolo San Vito (MN)
- IBAN IT 29 G 0520457450000000013424.

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono:

- Matteo Negrini C.F. NGR MTT 76P04 E897H;

- Paola Ricci C.F. RCC PLA 45A65D529D.

4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

5. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

7. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione inadempiente, entro il termine di cui al comma 2, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento nella misura prevista all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), D.Lgs. 192/2012).

#### **ART. 9 - PENALI**

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili

all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel

Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare

penalità secondo quanto riportato al paragrafo 10 lettere A), B) e C) del

Capitolato Tecnico.

2. Per la mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza (par. 6.3

del Capitolato Tecnico), non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito,

che si protragga per oltre 2 (due) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto

a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 200,00=

(duecento/00) per ogni giorno lavorativo di mancata disponibilità

superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior

danno.

3. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti al par. 8 del Capitolato

Tecnico per la consegna della reportistica e comunque della

documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o

eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque

difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di

quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno

solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE**

#### **DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno

essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione

Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a

S.C.R. – Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di

VIGEO S.R.L.

cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ART. 11 - GARANZIE**

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,

del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro  
quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta  
cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia  
dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e  
dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal  
Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;  
pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha  
facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli  
inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla  
attivazione della presente Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni  
Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di  
fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle  
obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi di fornitura e sarà svincolata,  
secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione  
di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A. verso  
il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni  
contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è  
progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento  
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo  
garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006  
s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore

all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore ha presentato polizza assicurativa, così come indicato alla lettera e) delle premesse.

Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti.

Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia, a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le

attività correlate alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura potrà risolversi di diritto con escussione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati

#### **ART. 12 – ESECUZIONE IN DANNO**

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, le Amministrazioni aderenti, dandone opportuna comunicazione, potranno sostituire l'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni avvalendosi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

#### **ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

a. applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;

b. mancata indicazione, in caso di "fuori produzione" del prodotto offerto

in sede di gara, di Prodotto sostitutivo avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali;

c. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

d. cessione di tutto o parte del Contratto;

e. subappalto non autorizzato;

f. ingiustificata sospensione della fornitura;

g. fallimento o altre procedure concorsuali;

h. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

i. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

j. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;

k. nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;

l. mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di gara;

m. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata;

Nei casi espressamente sopra indicati, fatto salvo quanto previsto alle lettere b, f, i e l, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in

favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo fornitore.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. - Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

#### **ART. 14 - SUBAPPALTO**

Il Fornitore non intende ricorrere al subappalto.

#### **ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E**

## REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del C.I.G. ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

### ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. .

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il

Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore .

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e/ della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **ART. 17 - REFERENTE DELLA FORNITURA**

Il Dott. Matteo Negrini, Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

#### **ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ciascuna Amministrazione richiedente nell'Ordinativo di Fornitura allegato alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per

garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente atto.

3. L'Ente fruitore della Convenzione, annualmente, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

#### **ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle

prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

#### **ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua

esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della  
Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della  
stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per  
fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio  
dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori  
risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e  
tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore  
aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono  
al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla  
stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al  
monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al  
contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei  
dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle  
Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,  
informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati  
personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in  
qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel  
bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere  
per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base

delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

#### **ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE**

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

#### **ART. 22 - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

#### **ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo ed alla registrazione sono ad esclusivo carico del fornitore aggiudicatario. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

#### **ART. 24 - CLAUSOLA FINALE**

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.


2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di

S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li 15 APR 2013

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.



FIRMA  
PER  
ESTESO

IL FORNITORE

vigeo S.R.L.

Via Carlo Porta, 19/B - 46030 Virgilio (MN)  
Tel. +39 0376 479097 - Fax +39 0376 282245  
Codice fiscale e Partita IVA: 02123550200

Il sottoscritto Dott. Matteo Negrini quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25 e 26.

Torino, li 15 APR 2013

Il Fornitore

vigeo S.R.L.

Via Carlo Porta, 19/B - 46030 Virgilio (MN)  
Tel. +39 0376 479097 - Fax +39 0376 282245  
Codice fiscale e Partita IVA: 02123550200